

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DPR DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.

1. Premessa

L'emanazione del presente DPR è strettamente collegata a quella del decreto interministeriale, di attuazione dell'articolo 6, comma 9, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 9, comma 1, e del provvedimento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che rispettivamente disciplinano:

- le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione.

2. Quadro legislativo e metodologia di lavoro seguita per la stesura del presente schema

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003*" ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

Il Governo ha esercitato la predetta delega con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia*" e con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia*"

Il decreto legislativo 192/05 prevede all'articolo 4, comma 1, l'emanazione di provvedimenti attuativi.

Con il presente provvedimento sono definiti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Fin dall'avvio del recepimento della direttiva 2002/91/CE nell'ordinamento italiano, il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso del supporto di un Gruppo di lavoro istituzionale che lo ha accompagnato nella prima e seconda stesura del decreto legislativo 192/05 e lo affianca nei provvedimenti attuativi in itinere, tra cui il presente atto.

A questo Gruppo partecipano: i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture; la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Basilicata, Piemonte e Toscana su mandato della Conferenza unificata; la Regione siciliana su richiesta del Coordinamento interregionale per l'energia; le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Liguria su loro specifica richiesta; Il Comitato termotecnico italiano; il CIG; l'ENEA; il CNR; la FIRE; RENAEL; il Politecnico di Milano; Adiconsum e Confconsumatori su mandato del CNCU.

Il presente decreto tiene conto del confronto svolto in tale ambito, negli incontri con il Coordinamento interregionale per l'energia e con diversi enti locali.

In attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo, si è provveduto a richiedere il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Di tali pareri si riferisce al paragrafo 6.

3. Principali problematiche

Nella consapevolezza che per la riduzione dei consumi energetici finali del settore civile, risultati significativi possono essere raggiunti soprattutto con interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, il decreto ministeriale integra le norme vigenti potenziandone l'efficacia in questa direzione.

Lo stimolo alla realizzazione di interventi di adeguamento edilizio che deriva da una maggiore efficacia della normativa e della diffusione della certificazione energetica può avere effetti positivi anche sullo sviluppo dell'industria delle costruzioni, ed i livelli di efficienza energetica richiesti per i componenti degli edifici e degli impianti possono rafforzare l'industria italiana del settore, favorendone la competitività sul mercato.

E' necessario accompagnare alla sensibilizzazione e alla consapevolezza dei cittadini la crescita di tutto il comparto, in relazione alla responsabilizzazione e alla qualità di professionisti ed imprese e allo sviluppo tecnologico dell'industria dei materiali e dei componenti.

Fondamentali a tali fini sono le procedure, le metodologie, la disponibilità e la qualità degli ispettori, i controlli, gli incentivi, l'integrazione tra i diversi livelli di governo e il monitoraggio dell'attuazione.

Nella discussione svolta nell'ambito del gruppo di lavoro, nel confronto con altre amministrazioni e con i portatori di interesse del settore, preparatori alla stesura del presente schema, particolare attenzione è stata posta al rapporto e al coordinamento tra lo Stato e le Regioni.

Relativamente all'edilizia sovvenzionata convenzionata, nonché all'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti, nel presente provvedimento sono definiti criteri per la progettazione di edifici e per la progettazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, ed in particolare:

- metodi di calcolo ai più alti livelli di garanzia tecnica (CEN ed UNI), che assicurando continuità nello sviluppo normativo in atto a livello europeo, facilitino nelle stesse il riconoscimento delle amministrazioni regionali in questi metodi e favoriscono la massima disponibilità di strumenti applicativi (se un professionista può usare lo stesso strumento informatico in diversi contesti territoriali può ridurre i suoi costi di gestione e, con la consuetudine all'utilizzo dei medesimi sistemi, comprimere i tempi di erogazione del servizio a beneficio dell'affidabilità della prestazione e dei costi per il cittadino. Inoltre metodologie comuni favoriscono la crescita dell'offerta nei differenti ambiti ed il confronto delle prestazioni). A tale metodo si affianca un foglio di calcolo predisposto, conformemente alle predette norme, dal Comitato termotecnico italiano con l'obiettivo di fornire percorsi guidati all'utilizzo delle metodologie e ridurre la dispersione dei risultati in relazione alla formazione, all'esperienza e all'interpretazione dei diversi utilizzatori. Il foglio di calcolo non intende sostituire i software commerciali ma essere un riferimento per questi e in eventuali controversie;
- requisiti minimi per edifici ed impianti che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica posti a livello nazionale con particolare attenzione agli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, che pongono le basi per un coerente sviluppo normativo (prossima disciplina relativa alla climatizzazione estiva, recepimento della direttiva 2006/32/CE) e che favoriscono lo sviluppo dell'industria italiane del settore con particolare riguardo ai materiali e alla componentistica.

Si segnala che per la prima volta per gli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati, pur nelle more del completamento delle necessarie norme tecniche, si introduce un limite alla

prestazione energetica dell'involucro edilizio al fine di contenere l'utilizzo degli impianti per il raffrescamento estivo.

In materia, si sottolinea come il Titolo I del decreto legislativo 192/05 fissi principi generali e criteri per:

- il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nel settore degli edifici;
- lo sviluppo, valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili;
- la diversificazione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- tutelare l'ambiente e contribuire al rispetto del protocollo di Kyoto;
- per promuovere la competitività delle imprese del settore attraverso lo sviluppo tecnologico;
- qualificare ed ampliare la fornitura dei servizi energetici e per garantire e tutelare i cittadini.

Preso atto che l'attuazione della normativa per l'efficienza energetica degli edifici integra e sottende svariate tematiche, in parte di stretta competenza nazionale, e che non è possibile trattarla separatamente da queste e tenuto conto delle precedenti considerazioni svolte in tema di sviluppo di politiche energetiche di settore concrete ed efficaci, si configura, un interesse statale forte per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Paese che evidenzia la necessità di indirizzo e responsabilità chiari nonché di un attento monitoraggio del processo, finalizzato ad assicurare uno sviluppo applicativo graduale, ma certo e costante, su tutto il territorio italiano.

Alle Regioni competono la pianificazione, la stesura e l'applicazione di normative e regolamenti relativi al governo del territorio in materia di energia.

Per questi aspetti le Regioni si riferiscono ai principi fondamentali desumibili dal Titolo I del decreto legislativo 192/05.

Il presente schema di DPR, emanazione del predetto Titolo I, è un ulteriore riferimento per la stesura di provvedimenti regionali che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi nazionali, perseguendo una programmazione che tenga conto delle diverse specificità, opportunità e condizioni economiche e sociali e fornisca, ai medesimi fini, i riferimenti minimi necessari affinché le diverse opzioni che le Regioni volessero praticare possano essere congruenti con il sistema nazionale e in ogni caso riconducibili ad uno schema comune.

4. Contenuti

Il presente paragrafo espone i contenuti del decreto all'avvio della sua procedura di emanazione. Le modifiche apportate al testo originario a seguito dei pareri del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) nonché dell'intesa della Conferenza unificata sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6 e 7.

Si illustrano nel seguito i contenuti del provvedimento, composto da otto articoli e un allegato.

L'articolo 1 riporta l'ambito di intervento e le finalità ed in particolare la definizione delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici, i criteri di riconoscimento degli esperti e degli organismi a cui è demandata l'ispezione degli impianti termici.

L'articolo 2 richiama le definizioni e ne introduce di ulteriori funzionali al presente decreto

L'articolo 3 definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici individuandole nelle norme tecniche UNI, derivanti dalle norme predisposte dal CEN su incarico della Commissione europea.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti confermando i precedenti, in particolare l'allegato I del decreto legislativo, con l'aggiunta di ulteriori disposizioni, quali:

- precisazioni in merito ai valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell'edificio (quali porte, finestre, ecc);
- in attesa del completamento della necessaria normativa tecnica, introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- in accordo con il parere formale espresso da Enea con lettera del 18 dicembre 2007, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sono stati introdotti dei requisiti specifici minimi inerenti il rendimento energetico, i limiti di emissione del generatore e l'isolamento dell'involucro edilizio.

Infatti, non concorrendo l'energia da biomasse alla determinazione del fabbisogno energetico dell'edificio, può ricorrere il caso di rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ottenuto però grazie a un uso rilevante di biomasse.

E' tuttavia fortemente sentita l'esigenza di promuovere un uso efficiente e sostenibile delle biomasse, esigenza che si rileva, ad esempio, anche dalla stessa legge finanziaria 2008, la quale, all'articolo 2, comma 150, pur per finalità diverse (riforma degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili), prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili a scopi alimentari, industriali ed energetici.

- una diversa articolazione degli obblighi di trattamento dell'acqua per gli impianti di riscaldamento;
- una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi sismici o filtranti per le superfici vetrate sempre ai fini contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti;
- si è ritenuto evidenziare il carattere esemplificativo della pubblica amministrazione nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico, fissando dei requisiti appena più restrittivi rispetto all'edilizia privata. Il predetto ruolo pubblico è ampiamente evidenziato nella direttiva 2002/91/CE, da cui questi provvedimenti derivano, e soprattutto nella direttiva 2006/32/CE, concernente gli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in corso di recepimento.
- l'integrazione del parametro di valutazione della qualità delle pareti dell'edificio a contenere l'oscillazione termica estiva con un nuovo termine per un raffronto più completo (non più solo inerzia termica ma anche isolamento della parete) in linea con le più recenti norme tecniche europee;
- precisazioni all'allegato I del decreto legislativo;
- l'aggiornamento delle norme tecniche disponibili in funzione del progressivo recepimento delle norme tecniche europee nel sistema nazionale.

L'articolo 5 definisce i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici .

L'articolo 6 pone elementi di flessibilità che possono essere utilizzati dalle Regioni per la stesura di provvedimenti che, nel rispetto dell'articolo 17 ed in particolare dei "Principi generali" di cui al Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possano essere più aderenti alle specificità

territoriali. I predetti elementi riguardano le metodologie di calcolo, i requisiti minimi della prestazione energetica, le procedure di realizzazione delle ispezioni sugli impianti di climatizzazione.

L'articolo 7 fissa il riferimento nazionale nei confronti del quale devono essere garantite le prestazioni degli strumenti applicativi delle metodologie di cui all'articolo 3 e indica le modalità di modifica dell'allegato al DPR.

L'articolo 8, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, afferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, come peraltro dimostrano le esperienze già avviate in ambito territoriale (Provincia di Bolzano, Comune e Provincia di Reggio Emilia in accordo con la Regione Emilia Romagna). Quanto sopra trova ulteriore e definitiva conferma nei sistemi di controllo pubblico in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici dove le amministrazioni locali svolgono da anni, con il coordinamento delle Regioni, campagne di informazione rivolte ai cittadini e controlli diagnostici sugli impianti termici con oneri a carico degli utenti (un costo distribuito – bollino- per i cittadini adempienti ed un costo pieno per gli altri).

Occorre ricordare che questi impegni, non hanno solo uno straordinario valore etico e morale, ma anche economico. Si ricorda che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e quindi la riduzione dei costi economici cui è esposta l'Italia rispetto agli impegni assunti con il protocollo di Kyoto e con la Commissione europea.

L'allegato 1 sostituisce l'allegato M al decreto legislativo e riporta l'elenco aggiornato delle norme tecniche utilizzabili per l'applicazione dei provvedimenti in materia.

5. Impatto economico e amministrativo

E' stata introdotta la cd. clausola di invarianza finanziaria, anche con riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle regioni, delle province e dei comuni.

L'azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, come peraltro dimostrano le esperienze già avviate in ambito territoriale (Provincia di Bolzano, Comune e Provincia di Reggio Emilia in accordo con la Regione Emilia Romagna).

Occorre ricordare che questi impegni, non hanno solo uno straordinario valore etico e morale, ma anche economico. Si ricorda che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e quindi la riduzione dei costi economici cui è esposta l'Italia rispetto agli impegni assunti con il protocollo di Kyoto e con la Commissione europea.

6. Pareri

In attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo, si è provveduto a richiedere il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Dall'esame di quanto pervenuto si evidenzia la condivisione dei contenuti da parte del CNCU e nessun commento ulteriore, il parere positivo e alcune osservazioni specifiche da parte dell'Enea e larga condivisione da parte del CNR, che tuttavia sottolinea alcuni aspetti particolari.

Ad un esame delle osservazioni si pervenute riportano le seguenti considerazioni per i pareri di ENEA e CNR.

a) ENEA

In merito all'articolo 4, evidenzia:

- i) una precisazione sull'utilizzo delle norme tecniche UNI TS 11300 per il calcolo della prestazione estiva dell'involucro edilizio, che abbiamo accolto;
- ii) una estensione di una modifica già apportata al comma 5 anche alle definizioni di cui all'allegato A, che abbiamo accolto;
- iii) una ulteriore indicazione in merito alle disposizioni che frenano il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti autonomi di cui al comma 4 (ex 6), che abbiamo accolto;
- iv) una imprecisione al comma 8, anche essa eliminata;
- v) la richiesta di introdurre disposizioni finalizzate ad evitare la costruzione di involucri edilizi a bassa efficienza nel caso di installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, ricadenti tra le fonti rinnovabili, o direttamente da fonti rinnovabili. Questa osservazione è stata parzialmente accolta limitatamente agli impianti che utilizzano biomasse combustibili, come descritto al precedente paragrafo 4, a commento dell'articolo 4.

b) CNR

Oltre a due semplici commenti riguardanti l'articolo 3 e uno relativo all'articolo 4, si evidenzia:

- i) una estensione all'utilizzo di sistemi schermanti, oltre alla pellicole filtranti, da prevedere al comma 10 (ex 11) dell'articolo 4, che abbiamo accolto;
- ii) una migliore stesura di quanto disposto alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, che preveda, nel raccordo funzionale con le Regioni, migliori prestazioni energetiche a livello territoriale. Osservazione accolta;
- iii) la richiesta di menzione anche della procedura DOCET, predisposta da CNR ed ENEA, all'articolo 7, dove si cita esclusivamente il riferimento UNI e CTI. Questa osservazione non è stata accolta in quanto la procedura DOCET trova applicazione esclusivamente tra le metodologie semplificate previste al decreto ministeriale di emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. In questa sede la predetta metodologia è opportunamente menzionata.

7. Modifiche al testo a seguito dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata

In attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo, si è provveduto a richiedere l'intesa della Conferenza unificata. A valle di due riunioni tecniche (17 e 19 marzo 2008) l'intesa è stata acquisita con modifiche ed integrazioni al testo originario.

A seguire riportiamo le modifiche concordate.

Premessa

Al terzo "Visto" è stato eliminato il riferimento ai "Principi generali" del decreto legislativo.

E' stato inserito un "Visto" concernente l'articolo 12 del decreto legislativo e eliminato il "Visto" relativo alla direttiva 2005/32/CE

Il seguente "Considerato" è stato eliminato: "Considerato che le presenti disposizioni, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, hanno valenza di principi fondamentali agli effetti della previsione contenuta nell'articolo 17 del predetto decreto legislativo"

Articolo 2

E' stata introdotta la definizione di copertura a verde, come tecnologia per limitare l'innalzamento della temperatura ambiente all'interno degli edifici:

Articolo 4

L'applicazione del comma 9 è stata estesa anche agli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati.

Al comma 12:

- la lettera d) è stata rimodulata per tener conto delle differenti tecnologie costruttive del pareti verticali opache e di quelle orizzontali;
- alla lettera g) l'obbligo di sistemi schermanti esterni è stato posto in relazione al fattore solare della superficie solare utilizzata.

Articolo 6

La rubrica "Attuazione delle procedure e raccordo con le funzioni delle regioni e province autonome" è stata sostituita "Funzioni delle regioni e province autonome"

Le integrazioni al testo evidenziano che:

- il decreto si applica, ai sensi dell'articolo 17 (clausola di cedevolezza) del decreto legislativo, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti legislativi di attuazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali;
- nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalla direttiva 2002/91/CE nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo, tengono conto di elementi essenziali e di indirizzo contenuti nel provvedimento;
- ai fini di una applicazione omogenea della normativa in materia di efficienza e di certificazione energetica degli edifici, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali agli indirizzi nazionali.

Articolo 7

Al comma 4 è stato previsto il concerto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture

8. Modifiche al testo e commenti a seguito dell'acquisizione del parere del Consiglio di Stato

Nell'adunanza del 12 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole n. 1606/2008 con condizioni sullo schema di d..P.R. in oggetto.

I rilievi riportati nel parere concernono:

- a) la pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, attraverso il presente atto in relazione a quanto disposto dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo secondo il quale *"gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11."*, la conseguente espunzione dal testo delle predette modifiche degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e la loro eventuale trasfusione nel decreto interministeriale recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- b) l'apparente ripetitività e quindi inutilità dell'articolo 6, comma 1, in relazione alla clausola di cedevolezza recata dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192;

c) osservazioni sotto il profilo formale del testo.

Le osservazioni inerenti la precedente lettera a) sono state sostanzialmente tutte accolte; pienamente per quanto riguarda le modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, A, H e M, compreso l'allegato I, che sono state espunte dal testo del d. P.R. in oggetto e trasferite nel decreto interministeriale concernente le Linee guida per la certificazione energetica e in modo differenziato esclusivamente per quanto riguarda l'allegato I.

Riteniamo, infatti, che i requisiti minimi degli edifici finalizzati al contenimento dei consumi energetici, individuati solo in fase transitoria dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, siano materia fondamentale del d.P.R. in oggetto e che anche gli sviluppi futuri debbano essere trattati unitariamente e con analogo provvedimento legislativo.

Coerentemente a quanto sopra riportato abbiamo riformulato completamente l'articolo 4 dello schema di d.P.R., comprendendo direttamente i contenuti dell'allegato che si è ritenuto necessario confermare, trattando, quindi, in modo unitario i requisiti per l'efficienza energetica degli edifici.

A tal proposito, di seguito, riportiamo i riferimenti normativi alla base dell'emanazione del presente decreto e indicativi della valenza transitoria dell'allegato I:

- Articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
 - a) *i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;*
 - b) *i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici;*
.....(omissis)”
- Articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
“Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'Allegato I.”

Per quanto riguarda l'osservazione del Consiglio di Stato riportata alla precedente lettera b), pur concordando sul giudizio che ritiene ultroneo l'articolo 6, comma 1, in relazione alla clausola di cedevolezza recata dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, abbiamo ritenuto opportuno non modificare il testo in relazione all'attenzione posta dalle regioni proprio su questo specifico punto, prima e durante la Conferenza unificata.

Le osservazioni del Consiglio di Stato riportata alla precedente lettera c) sono state accolte.

Osservazione del Consiglio di Stato	Esito
1. Articolo 2. Introduce alcune definizioni che modificano analoghe voci riportate all'allegato A del d.lgs 192/05. Intervento non pertinente ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del predetto d.lgs. che prevede la modifica degli allegati al d.lgs 192/05 con DM. Richiesta di espunzione dal presente DPR e trasfusione nel DM linee guida certificazione energetica.	Osservazione accolta.
2. Articolo 4, comma 9. Per una migliore comprensione delle disposizioni inserire le parole "nel caso" dopo le parole "di nuova installazione.	Osservazione accolta. .
3. Articolo 4, comma 10. Precisare il richiamo ivi riportato.	Osservazione accolta.
4. Articolo 4, comma 12. La previsione di modifica di alcune parti dell'allegato I va espunta dal testo e riprodotta nel DM linee guida certificazione energetica per le stesse motivazioni di cui al punto 1 della presente sintesi.	Osservazione sostanzialmente accolta. I requisiti minimi degli edifici, individuati solo in fase transitoria dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (articolo 11, c. 1, stesso dlgs), sono materia fondamentale del d.P.R. in oggetto. Pertanto abbiamo riformulato completamente l'articolo 4 dello schema di d.P.R., comprendendo in esso direttamente i contenuti dell'allegato I che abbiamo ritenuto opportuno confermare. In tal modo i requisiti per l'efficienza energetica degli edifici sono trattati in modo unitario.
5. Articolo 4, comma 13. La modifica dell'allegato M va espunta dal testo e trasferita nel DM linee guida certificazione energetica per le stesse motivazioni di cui al punto 1 della presente sintesi.	Osservazione accolta.
6. Articolo 4, comma 14. La previsione di una modifica dei criteri generali e dei requisiti delle prestazioni energetiche con DM va espunta dal testo in quanto forma di delegificazione non consentita.	Osservazione accolta.
7. Articolo 5, comma 2. La modifica dell'allegato H va espunta dal testo e trasferita nel DM linee guida certificazione energetica per le stesse motivazioni di cui al punto 1 della presente sintesi.	Osservazione accolta.
8. Articolo 6, comma 1. Ripetitività sostanziale della clausola di cedevolezza contenuta nel decreto legislativo 192/05.	Osservazione non accolta. Pur concordando sulla ripetitività del comma riteniamo opportuno mantenerlo vista la specifica e insistita richiesta da parte delle regioni.

9. Articolo 4, comma 3. Osservazioni formali	Osservazioni accolte
10. Articolo 6, comma 3. Osservazioni formali	<p>Osservazioni parzialmente accolte</p> <p>Sono state accolte tutte le osservazioni ad eccezione della sostituzione dell'espressione "di cui al decreto" con "previste dal presente decreto. Infatti nel comma in oggetto si fa riferimento alle azioni di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome che non sono presenti nel presente decreto ma nel DM linee guida per la certificazione energetica, previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d. lgs. 192/05.</p>